



Città di Seregno

Servizio Patrimonio



CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO TEMPORANEO DEI LOCALI POSTI AL PIANO PRIMO DELL' IMPIANTO SPORTIVO DELLO STADIO FERRUCCIO SITO SUL PIAZZALE OLIMPICO ALL' "ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI " SEZIONE DI SEREGNO.

A mezzo della presente scrittura privata

L'anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di dicembre, in Seregno nella sede comunale di via XXIV Maggio

Tra

Il Comune di Seregno, nella persona di Franco Greco, nato a Olten (CH) il 27.06.1966, Dirigente dell'Area Servizio Manutenzione e Patrimonio del Comune di Seregno (C.F.00870790151/P.I.00698490968), nominato con decreto Sindacale del 27/09/2018 protocollo n. 52536/18, domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08. 2000;

e

Il rappresentante dell' "Associazione Italiana Arbitri" sezione di Seregno (CF: 91135880150) nella persona del signor Brasi Cristian (C.F: BRSCST80L25E507E) nato a Lecco il 25/07/1980 nella sua qualità di presidente;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 31 marzo 2016 sono state approvate le tariffe per l'applicazione del canone di concessione in uso di locali alle associazioni iscritte all'apposito albo comunale"
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28 gennaio 2003 è stata approvata la disciplina per la gestione dei locali nella disponibilità del Comune per sedi di associazioni;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 203 del 19/09/2017 ha dato indirizzo per l'efficientamento dell'utilizzo degli spazi e delle sedi immobiliari di proprietà comunali non adibiti a sedi istituzionali o ad edilizia residenziale pubblica per assegnazione temporanea all'associazione sopracitata e di demandare al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio di definire tutti gli atti concessori consequenziali alla stessa;
- che con determinazione dirigenziale n.° 170 del 30/03/2016 è stato approvato lo schema della presente concessione;
- che è in corso tra le parti la concessione di cui in oggetto rilasciata in data 22/12/2018 protocollo n. 61211;

PRESO ATTO che:

Con nota del 04/10/2018 protocollo n.° 53596 l' "Associazione Italiana Arbitri" sezione di Seregno ha chiesto al Comune la prosecuzione e la disponibilità dell'utilizzo per un ulteriore periodo di anni uno dei locali del Piazzale Olimpico, accettando le condizioni del presente atto, al fine di garantire il mantenimento e lo svolgimento delle attività sportive di supporto e specifiche secondo le norme previste dalla F.I.G.C.

Premesso quanto sopra si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. La presente ha per oggetto la concessione in uso esclusivo temporaneo dei locali siti al piano primo dell'impianto sportivo denominato "Stadio Ferruccio" sul Piazzale Olimpico spazi meglio identificati nell'allegata planimetria (**allegato che è parte integrante del presente atto**) per una superficie netta ragguagliata di m² 186,83.

2. I locali sono concessi per lo svolgimento di attività sportive di supporto e specifiche secondo le norme previste dalla F.I.G.C..

3. E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dei locali diversa da quella prevista nella presente concessione.


ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE -

La concessione avrà durata di **anni 1 (uno)** a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei locali e fino alla sua naturale scadenza prevista il 31/12/2019, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7.

ART 3 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI LOCALI -

Il Concessionario si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1- utilizzare i locali subordinatamente alla presenza di un responsabile maggiorenne
- 2- utilizzare i locali concessi in uso unicamente per le finalità che caratterizzano le attività dell'Associazione concessionaria compatibilmente con la destinazione d'uso e con le norme di sicurezza;
- 3- risarcire l'Amministrazione Comunale dei danni di qualsiasi natura, apportati nel corso dell'uso ai locali concessi e/o alle strutture annesse;
- 4- garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
- 5- collaborare con l'eventuale personale di custodia e con il personale dell' A.C. per il miglioramento della struttura;
- 6- i locali saranno consegnati nello stato di fatto manutentivo e conservativo alla data della consegna;
- 7- tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno a carico dell' Associazione Assegnataria;
- 8- non potranno essere effettuate modifiche all'impianto idrico-termico-sanitario ed elettrico;
- 9- non potranno essere messi in opera impianti di condizionamento;
- 10- non potranno essere effettuate opere edilizie che necessitano del rilascio di un titolo abitativo;
- 11- le pulizie iniziale, periodica e finale saranno a carico dell'Associazione;
- 12- il Comune dovrà e potrà avere accesso al locale in qualsiasi momento senza necessità di preavviso;
- 13- a semplice richiesta del Comune i locali dovranno essere lasciati liberi;



E' fatto divieto di sub-concedere l'uso del/dei locali.

Il Concessionario è inoltre responsabile sia civilmente che penalmente per fatti, episodi, danni verso persone o cose. E' ugualmente responsabile della presenza di estranei all'interno della struttura, ed in caso di inconvenienti che potrebbero verificarsi, ne risponde civilmente e penalmente, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In particolare il Concessionario, nell'utilizzare i locali concessi dal Comune e di proprietà Comunale curerà di non recare molestia agli altri utilizzatori dell'intera struttura.

Si precisa inoltre che i locali sono consegnati privi di arredamento e attrezzature.

L'Associazione potrà dotare gli spazi di attrezzature, macchinari, mobili che la stessa riterrà opportuno. Le stesse rimarranno di proprietà dell'Associazione, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a rilevarle al termine della presente convenzione o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

I locali dovranno essere riconsegnati al Comune privi di attrezzature, macchinari e arredi: lo sgombero e le relative spese saranno a carico dell'Associazione che dovrà provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza della concessione, o in caso di risoluzione anticipata, entro 15 (quindici) dalla risoluzione stessa.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO -

Per l'espletamento di cui all'art. 3 l'Associazione si avvarrà di persone il cui nominativo sarà comunicato all'Amministrazione Comunale entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

In caso di mancata indicazione del nominativo della persona incaricata della sicurezza e/o dell'apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali il responsabile di quanto sopra indicato viene individuato direttamente nel firmatario del presente atto.

In ogni caso il concessionario solleva il concedente da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

ART. 5 - ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE -

1. Il canone da corrispondere (€/mq. anno 14,46) per l'uso dei locali è pari a €. 2.701,56, calcolato in base ai criteri della deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 31 marzo 2016 "Determinazione della tariffa per l'applicazione del canone di concessione in uso di locali alle associazioni iscritte all'apposito albo comunale", comprensivo delle spese relative alle utenze acqua, energia elettrica e riscaldamento.

2. Il pagamento del canone viene stabilito in due rate semestrali anticipate.


ART. 6 - SOSPENSIONE E RECESSO DEL CONCEDENTE -

Il Concedente, nel caso constatasse l'inosservanza degli impegni e delle modalità di utilizzo dei locali e dopo infruttuoso richiamo scritto, potrà sospendere la concessione per un tempo limitato o revocare la stessa per fatti di particolare gravità.

Il Concedente con preavviso non inferiore a 10 gg. potrà recedere dalla concessione in qualsiasi momento, per esigenze pubbliche, che richiedano l'utilizzo dei locali dati in uso.

Tale recesso non darà diritto ad alcun risarcimento da parte del concessionario, né alcun rimborso sul canone annuo già pagato.

Resta comunque salva e in ogni momento applicabile la facoltà di recesso straordinaria



eventualmente prevista nei regolamenti del Comune di Seregno.

ART. 7 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO -

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione prima della sua naturale scadenza inviando formale disdetta all'Amministrazione Comunale. Nessun ristoro patrimoniale sarà dovuto all'Associazione per gli interventi di adeguamento effettuati nei locali dati in uso, né alcun rimborso sul canone annuo già pagato.

ART. 8 - NORME FINALI -

La presente concessione sarà oggetto di modifica a seguito dell'adozione di ulteriori regolamenti e/o atti amministrativi in materia, ai fini di un automatico adeguamento alle norme negli stessi contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Seregno, li 17/12/2018



p. L'ASSOCIAZIONE

Cristian Brasi

p. IL COMUNE DI SEREGNO

Franco Greco

Esente da bollo ai sensi del decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997 - Art. 10 e 17 -